

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 844

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **GATTA**

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Presentata il 31 gennaio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione, all’articolo 32, tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, inserendola tra i diritti fondamentali della persona. Questo comporta che la salute deve essere tutelata in ogni ambito, compreso quello lavorativo, ove infatti vige il principio per cui un lavoratore non può essere danneggiato o rischiare di perdere il proprio posto di lavoro per malattia o infortunio.

A tale scopo, il legislatore è intervenuto negli anni disciplinando, nell’ambito della normativa dedicata al rapporto di lavoro, il cosiddetto « periodo di comportamento », ossia il periodo di tempo in cui il lavoratore può assentarsi dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nella stessa direzione si sono mossi anche i contratti collettivi nazionali di lavoro.

La proposta di legge in esame è volta a definire una specifica normativa per i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati che siano affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche e si preoccupa di mettere le persone affette da patologie riconducibili a tale definizione nelle condizioni di conservare il proprio posto di lavoro, ed essere così pienamente tutelate in relazione alle proprie necessità terapeutiche e a eventuali altre esigenze particolari, per un periodo maggiore di quello attualmente previsto e quindi in parziale deroga a quanto sancito dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro. Non vi sono, infatti, norme di legge che riconoscano a tutti i lavoratori le tutele supplementari di cui necessitano i pazienti affetti da malattie oncologiche o malattie invalidanti o croniche.

Nella XVIII legislatura, la Camera ha esaminato cinque proposte di legge vertenti

sulla materia in oggetto, approvando, in sede di esame in Commissione, il testo unificato delle proposte di legge n. 2098 e abbinate, discusso dall'Assemblea nel luglio 2022, ma non approvato per il termine anticipato della legislatura.

Per quanto attiene al contenuto, l'articolo 1 della proposta di legge riconosce, ai lavoratori del settore pubblico e privato, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, individuate con decreto del Ministro della salute, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, fino a ventiquattro mesi. Tale congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente, quali i periodi di congedo già oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge in via generale per i casi di malattia e infortunio. Durante il congedo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Tale congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma sono comunque fatte salve norme di maggior favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. La certificazione di malattia deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura pubblica o privata accreditata. Inoltre, ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, decorso il termine di congedo riconosciuto ai sensi della proposta di legge in esame, è concesso l'accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, ove possibile, ai sensi della legge n. 81 del 2017. Con riferimento al lavoro autonomo, si prevede, al ricorrere delle suddette malattie, la possibilità per il lavoratore di sospendere l'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente per un periodo fino a trecento giorni per anno solare. Questo è un elemento di innovazione perché la legge n. 81 del 2017, all'articolo 14, comma 1, prevedeva centocinquanta giorni.

L'articolo 2 interviene in materia di permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche e conferisce ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, individuate con decreto del Ministro della salute, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in una struttura pubblica o privata accreditata, il diritto di fruire di un numero fino a venti ore annuali di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel caso di pazienti di minore età i permessi sono attribuiti al genitore che li accompagna alle visite di controllo. Si dispone, inoltre, che per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive nel settore privato il datore di lavoro chieda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale. Nel settore pubblico le Amministrazioni sono chiamate a provvedere alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti di cui all'articolo 3 della proposta di legge, attuativi della norma in esame nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

L'articolo 3 prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nella proposta di legge ai casi di malattie oncologiche sin dalla data della sua entrata in vigore. L'elenco delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La medesima procedura è prevista per la modificazione e integrazione del decreto. Inoltre, si prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali venga adottata la disciplina

attuativa delle nuove disposizioni in materia di permessi di lavoro prevedendo, in particolare: i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso; la non cumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione; i limiti massimi, per persone e per datore di

lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche; gli oneri a carico del datore di lavoro privato; le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione e le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Conservazione del posto di lavoro)

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 3, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.

3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.

4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavo-

rativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81.

5. Per le malattie di cui al comma 1 del presente articolo, il congedo per cure di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, è esteso a quarantacinque giorni.

Art. 2.

(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 3, previa prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, possono fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori venti ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna.

2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

3. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai

controlli periodici successivi alla malattia (*follow up*). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. In caso di fruizione irregolare dei permessi retribuiti di cui al comma 1, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.

Art. 3.


(Disposizioni attuative)

1. Per le malattie oncologiche, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, le medesime disposizioni si applicano previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei congedi e dei permessi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 2, prevedendo in particolare: i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso, l'incumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione, i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla

malattia e alle esigenze terapeutiche, gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione, le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Per la modificazione o l'integrazione dei predetti decreti si applica la medesima procedura di cui al primo periodo.



19PDL0022520